

STATUTO SOCIALE

dell'Associazione Musicale e Culturale "Grande Orchestra di Fiati GIUSEPPE PEPENELLA"
di PENITRO/CASTELLONORATO - CITTÀ DI FORMIA - APS

Art. 1 – COSTITUZIONE

- In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa "Grande Orchestra di Fiati Giuseppe Pepenella" di Penitro/Castellonorato – Città di Formia APS qui di seguito detta "Associazione".
- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- L'Associazione, sempre operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, si riserva nel futuro di aderire ad associazioni del settore a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale condividendone gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance. Potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
- L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Art. 2 – SEDE

- L'Associazione ha sede nel Comune di Formia in Via dei Platani n°45.
- Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – DURATA

- L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - OGGETTO E FINALITA'

- L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.
- Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

- In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'associazione.

Art. 5 - ATTIVITA'

- L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.
- A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.
- Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, inoltre, su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

- a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
- c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
- d) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale e cristiana nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
- e) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, delle lingue straniere, del teatro, del cinema, della danza, del twirling, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o trasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze;
- f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, uno o più gruppi majorettes/twirling, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;

- g) Costituire contestualmente, quando possibile e con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di balletto, aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;
- h) Perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell'arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio e la difesa dello spettacolo "dal vivo" con l'impegno primario a ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione artistica del nostro Paese;
- i) Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche fonovideo di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;
- j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l'obiettivo di superare le separazioni tra arti "classiche" e "moderne", tra arti "serie" e "leggere", di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto;
- l) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
- m) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione.

- Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. La Presidenza ha facoltà di individuare le attività diverse da svolgere, in aggiunta a quelle già previste dal presente statuto.

Art. 6 - SOCI

- All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate

dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

- E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.
- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.
- I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni.

I soci sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;
- b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni che vorranno stipulare gemellaggi e collaborazioni o facenti parte o affiliate ad organizzazioni nazionali, purché in possesso di regolare tessera dell'Associazione.

Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno. Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta (30) giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicata all'aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo. In caso di esito negativo, dovranno essere comunicate all'associando le motivazioni e restituita la quota associative versata; in caso di diniego l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione ha facoltà di presentare ricorso. Sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei Soci.

L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente applicabile su ognuna delle tessere emesse dall'Associazione.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa.
- b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
- c) Per recesso e/o dimissioni;
- d) Per scioglimento dell'Associazione;
- e) Per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;
- c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente e agli organi di cui fa parte.

In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fanno restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Avverso le decisioni di cui al punto che precede i soci, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono ricorrere all'organismo di garanzia, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Art. 10 - STRUTTURE E ORGANI

Acli Arte e Spettacolo promuove la vita associativa attraverso le Strutture di base dislocate sul territorio che possono essere costituite con non meno di 10 soci e con un massimo di 500 soci.

Gli organi delle Strutture di base sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo);
- e) Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- f) Revisore legale dei conti, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

L'Assemblea di Soci:

- a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
- b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio di esercizio, anche nella forma del rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 Dlg.117/17. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali e la Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo);
- f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
- g) Approva i regolamenti e le modifiche allo Statuto;
- h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
- i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;
- k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- m) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- n) E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;
- o) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;
- p) E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.
- q) Approva il bilancio sociale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del Dlg 117/2017

L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

- a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;
- b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe.
- c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.

- d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- e) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

- a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;
- b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;
- c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
- d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;
- e) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.
- f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta.

Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), o nei casi previsti dalla legge, il rendiconto di cassa, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;
- d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
- e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i) E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni;
- j) Svolge ogni attività amministrativa ordinaria e straordinaria, se non demandata all'Assemblea.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente

- a) E' il legale rappresentante della struttura di base e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;
- c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - LA COMMISSIONE ARTISTICA

La Commissione Artistica è l'organo consultivo e facoltativo che l'Associazione può nominare, anche tra i non soci, scegliendo personalità del mondo dell'arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell'Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente dell'Associazione, il Direttore Artistico che può essere invitato in Consiglio Direttivo con solo voto consultivo. La Commissione artistica dura in carica, al massimo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. Il volontario non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario. L'Associazione può concedere un rimborso delle spese sostenute per le attività espletate dal socio.

il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

I componenti degli organi e gli incaricati delle varie attività, salvo quanto disposto al successivo art. 13.5, prestano la loro opera gratuitamente.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e soci di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017

Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, disciplinati da apposito regolamento ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Nei confronti del Direttore Artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato, se non dalla legge diversamente disposto, quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr.

Art. 16 - RAPPRESENTANZA E POTERI

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente il Consiglio Direttivo a ciò designato.

Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci.

Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

Art. 18 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

ART. 19 LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche/private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;
- i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- j) partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- k) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione.

E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 21 -BILANCIO

L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio, o rendiconto di cassa, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze a riguardo, fermi i requisiti professionali comunque richiesti dalla legge.

L'organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. verifica se il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. segnala situazioni che possano inficiare la continuità operativa con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. monitora il perseguimento delle finalità sociali;
10. verifica l'adeguatezza degli assetti amministrativi e la corretta gestione amministrativa;
11. svolge ogni ulteriore attività che sia attribuita dalla legge alla sua competenza;
12. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione provinciale nomina il Revisore legale dei Conti, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 117/2017. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, se sussistono in capo ai suoi componenti i requisiti di professionalità a tal fine prescritti dalla legge.

Art. 23 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo che comunica all'interessato tempi e modi dell'accesso. Il socio può estrarre copia, a sue spese, del libro delle Assemblee.

Art. 24 - PROCESSI VERBALI

Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva e custodirlo in archivio.

Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente.

Formia (LT) li 23 aprile 2022

Letto, confermato, sottoscritto

*Antonio Giuseppe Zano
Michele Antonio Lorusso
Michele Lorusso
Antonella M. Pichio
Ciro M. Fello
[Signature]
[Signature]
[Signature]*

Registrazione Formia il 19/05/2022
al N° 630 S. 3 Att. Formia
nell'interesse di TOMASO ANTONIO GIUSEPPE
Esatti Euro ESSE

IL FUNZIONARIO
[Signature]